

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO

Il Presidente della Terza Sezione Civile

Visto il decreto decreto-legge 8.4.2020 n.23 pubblicato in g.u. n.94 in pari data,

visto in particolare l'art.36 del predetto decreto legge che dispone che ' il termine del 15 aprile previsto dall'art.83 commi 1 e 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 è prorogato all'11.5.2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020,'

rilevato che pertanto non si potranno tenere le udienze già calendarizzate anche nel periodo 16 aprile – 11 maggio,

rilevato che la previsione è dettata dalla necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, e dunque anche dall'intenzione di limitare l'accesso agli uffici giudiziari delle persone per finalità non indispensabili allo svolgimento dell'attività stessa,

comunica

che per quanto attiene alle cause già assegnate ai singoli giudici di questa sezione , gli stessi provvederanno con specifico provvedimento emesso fuori udienza alla comunicazione dei rinvii d'ufficio, disposti o disponendi, a data già indicata o da indicarsi in seguito.

Non verranno disposti in udienza rinvii d'ufficio perché le udienze non verranno tenute. Pertanto gli avvocati non dovranno presenziare all'udienza per acquisire il provvedimento di rinvio.

I procedimenti di sfratto per morosità o licenza per finita locazione già assegnati al singolo giudice verranno rinviati con le medesime modalità.

Gli intimati non dovranno presentarsi in udienza per acquisire la comunicazione di rinvio che verrà disposta con provvedimento fuori udienza.

I medesimi procedimenti , se non ancora assegnati ai singoli giudici e chiamati alle udienze già fissate tra il 16 marzo e l'11 maggio , non verranno assegnati ad alcun giudice e non verranno trattati nel predetto periodo. Verrà invece comunicato il rinvio d'ufficio adottato con provvedimento di questo Presidente a seguito di ricalendarizzazione dei procedimenti in considerazione dello sviluppo della situazione di emergenza sanitaria attuale.

I procedimenti cautelari, e la conseguente fase di reclamo, verranno trattati solo se relativi alla tutela dei diritti fondamentali della persona (tra cui non rientrano quelli relativi alla tutela dei diritti economici nascenti dalla violazione dei diritti fondamentali della persona).

Si avvisano anche eventuali consulenti tecnici d'ufficio già nominati nei procedimenti pendenti, cautelari e non, che non dovranno presentarsi in Tribunale alle udienze già fissate e che verrà loro comunicato il rinvio d'ufficio nei prossimi giorni senza necessità di richiedere lo stesso con apposita istanza.

Si segnala che per espressa previsione dell'art.36 del citato d.l. 23/2020 (che richiama l' art.83 comma 2 d.l. 18/2020) anche per il periodo 16 aprile – 11 maggio 2020 sono sospesi i termini per l'adozione

dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni ed, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto od in parte nel periodo di sospensione, l'udienza sarà differita ed è differita l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Si segnala altresì che a causa della presenza solo di un presidio giornaliero del personale amministrativo (composto da tre sole persone per tutto il settore civile) lo scarico delle istanze e degli atti telematici della terza sezione avverrà inevitabilmente con ritardo e si invitano pertanto gli avvocati a non presentare istanze di rinvio delle udienze che, *ex lege*, verranno rinviate ovvero istanze al momento non strettamente necessarie e ciò proprio al fine di evitare un sovraccarico di atti da scaricare.

Infine, alla scadenza del predetto periodo di blocco, il Presidente del Tribunale indicherà le misure di cui all'art. 83, comma 7, che riterrà opportuno adottare per l'intero settore civile o per singole sezioni o materie in considerazione dello stato di emergenza che sarà attuale e delle conseguenti esigenze e presenze anche del personale amministrativo.

Per quanto attiene alle competenze tabellarmente spettanti al solo Presidente della terza sezione civile, la sottoscritta indica che nella c.d. 'fase 2', cioè tra il 12 maggio ed il 30 giugno (e salvo ogni eventuale ulteriore blocco previsto *ex lege*), valuterà con il Presidente del Tribunale la possibilità di dar corso ai procedimenti di atp della sezione tramite scambio e deposito di note scritte o tramite collegamento da remoto anche con i già nominati c.t.u..

Bergamo, 15.4.2020.

Il Presidente della Terza Sezione Civile
Dott. Laura Giraldi